



REGIONE CALABRIA

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO CON 2^A DELIBERAZIONE
CONSILIARE AI SENSI DELL'ART. 123 DELLA COSTITUZIONE.

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
19 OTTOBRE 2004, N. 25 (STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA)

Art. 1
(Integrazione all'articolo 33)

1. All'articolo 33 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è aggiunto il seguente comma: "8 bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce."

Art. 2
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 35)

1. All'articolo 35 della l.r. n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.";
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.";
 - d) il comma 4 ter è abrogato;
 - e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: "9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis."

ALLEGATO A)

Comunicato relativo al testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^a deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione recante: "Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)".

In riferimento al testo di legge di cui sopra si precisa che:

- il testo legislativo è stato approvato in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2015 con il seguente esito: Consiglieri assegnati 31, maggioranza assoluta 16, presenti e votanti 30, a favore 22, contrari 2, astenuti 6;
- il testo legislativo è stato approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 26 del 30 marzo 2015 con il seguente esito: Consiglieri assegnati 31, maggioranza assoluta 16, presenti e votanti 26, a favore 23, contrari 3.

AVVISO

Si avvisa che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul B.U.R.C., almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare a norma dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione e dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 35.